CIRCOLARE MIACEL n. 2 / 2001

N. 00102161-15100/397

Roma, 26 marzo 2001

- AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA

LORO SEDI

- AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI

BOLZANO

- AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI

TRENTO

- AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
DELLA VALLE D'AOSTA

AOSTA

e, per conoscenza:

- AI COMMISSARI DEL GOVERNO

LORO SEDI

- AL COMMISSARIO DELLO STATO PER LA REGIONE

SICILIA

- AL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO PER LA REGIONE

SARDEGNA

- ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Dipartimento Funzione Pubblica

ROMA

- AL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Via del Teatro Valle, 6

ROMA

- AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Direzione Generale degli Affari Civili e delle Libere professioni
Ufficio I

ROMA

- AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
D.G.I.E.P.M. - UFFICIO I

ROMA

- AL MINISTERO DELLA SANITA'
Ufficio di Gabinetto
Piazzale dell'Industria 20

ROMA

- ALL'AUTORITA' PER L'INFORMATICA
NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Via Isonzo 21 b

ROMA

- ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI COMUNI D'ITALIA
Via dei Prefetti, 46

ROMA

- ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI
STATO CIVILE E ANAGRAFE -Via dei Mille , 35 E/F

CASTEL SAN PIETRO TERME

- AL GABINETTO DEL SIG. MINISTRO

SEDE

- ALLA DIREZIONE GENERALE PER L'AMMINISTRAZIONE
GENERALE E PER GLI AFFARI DEL PERSONALE

SEDE

- ALL'UFFICIO CENTRALE PER I SISTEMI INFORMATIVI
AUTOMATIZZATI

SEDE

CIRCOLARE MIACEL n. 2 / 2001

O G G E T T O: Decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, recante: Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

Con decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, pubblicato sul supplemento ordinario n. 223/L alla Gazzetta ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2000 - di seguito denominato DPR -, è stato emanato il Regolamento per la revisione e semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

Il DPR in questione entra in vigore 90 giorni dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale, e cioè il 30 marzo 2001.

La novità più rilevante che tale decreto introduce è il trasferimento di tutte le competenze in materia di stato civile dal Ministero della Giustizia al Ministero dell'Interno, anche in applicazione del decreto legislativo 30.7.1999, n. 300, art. 14, comma 2, lettera a).

In particolare,
al **Ministero dell'Interno** spetta:
- impartire istruzioni agli ufficiali di stato civile (art. 9);
- disciplinare e organizzare i corsi di abilitazione alla funzione di ufficiale dello stato civile (art. 4);
- adottare i decreti di concessione di cambiamento di cognome o aggiunta di altro cognome (art. 88).

alle **Prefetture**, cui l'art. 235 del decreto lgs.vo 18.2.98, n. 51 ha già trasferito la competenza in materia di verificazione e vidimazione dei registri di stato civile, spetta:

- esercitare la vigilanza sugli uffici dello stato civile (art. 9);
- ricevere, istruire e fornire il parere sulla domanda di cambiamento o aggiunta di cognome (art. 85);
- adottare i decreti di concessione di cambiamento del nome o aggiunta di altro nome o cambiamento del cognome perché ridicolo o vergognoso o perché rivela l'origine naturale (art. 89);
- verificare, almeno con cadenza annuale, la regolarità della tenuta degli atti di stato civile (art. 104).

In attuazione delle disposizioni impartite con l'art. 109, comma 3 del DPR, con l'allegato decreto in data 27 febbraio 2001, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 66 del 20 marzo 2001, il Ministro dell'Interno ha emanato le disposizioni per la tenuta dei registri nella fase transitoria antecedente alla entrata in funzione degli archivi informatici.

Questa Direzione Generale sta inoltre provvedendo alla predisposizione dei seguenti strumenti normativi:
- decreto del Ministro dell'Interno, da emanarsi sentite l'ANCI e l'ANUSCA, per l'"Organizzazione dei corsi di abilitazione alla funzione di ufficiale dello stato civile" (art. 4, comma 1);
- decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro degli Affari Esteri, sentiti: AIPA, Garante per la protezione dei dati personali e ANCI, da emanarsi entro 12 mesi dalla pubblicazione del DPR, recante "Modalità tecniche per iscrizione, trascrizione, annotazione, trasmissione e tenuta degli atti di stato civile conservati negli archivi informatici" (art. 10, comma 2);
- decreto del Ministro dell'Interno, da emanarsi entro 12 mesi dalla pubblicazione del DPR, recante "Formule e modalità per la redazione degli atti di stato civile" (art. 12, comma 1).

Attesa la notevole portata innovativa del DPR e tenuto conto dei numerosi quesiti fatti pervenire dalle Amministrazioni comunali, si ritiene indispensabile fornire i seguenti chiarimenti esplicativi delle norme in esso contenute.

Delega delle funzioni di ufficiale dello stato civile (artt. 1 e 2)

Di prioritaria importanza è l'immediata verifica delle deleghe già attribuite, al fine della loro eventuale conferma. Al riguardo, si specifica che la nuova normativa attribuisce il potere di delega, oltre che al Sindaco, anche a chi lo sostituisce a norma di legge.

La conferma delle deleghe deve essere effettuata con apposito provvedimento contenente l'elenco nominativo di coloro che, alla data di entrata in vigore del regolamento, hanno i requisiti di cui all'art. 4, comma 2, del DPR.

Per coloro che a tale data non abbiano i requisiti predetti, ove non sia possibile sostituirli con altri che li posseggano, deve essere fatta nuova delega, ai sensi dell'art.
4, comma 3, del DPR, nella quale vengano esplicitati i "gravi motivi" che impongono l'adozione di tale provvedimento.

I provvedimenti adottati con tali criteri devono essere comunicati al prefetto, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del DPR.

E' opportuno, inoltre, specificare che, diversamente dal passato, la nuova normativa ha previsto la delega piena delle funzioni di ufficiale dello stato civile per i segretari comunali e per i dipendenti a tempo indeterminato del comune, mentre la delega agli assessori o ai consiglieri comunali e ai cittadini italiani, anche non residenti, che abbiano i requisiti per la eleggibilità a consigliere comunale, può essere conferita limitatamente ai casi di ricevimento del giuramento relativo all'acquisto della cittadinanza italiana e alla celebrazione del matrimonio.

Il dipendente comunale delegato a svolgere le funzioni di ufficiale dello stato civile continuerà a svolgerle, anche nel caso di vacanza del sindaco o di chi lo sostituisce, fino a quando non intervenga un atto di revoca ovvero fino a quando egli stesso non decada dalle proprie funzioni.

Uffici separati (art. 3)

Gli uffici separati già istituiti alla data di entrata in vigore del DPR continuano a svolgere le funzioni loro attribuite, senza la necessità di un nuovo provvedimento.

Per l'eventuale soppressione, si richiamano le modalità indicate dall'art. 3, comma 2 del DPR.

Registri

In attesa dell'emanazione del DPCM di cui all'art. 10, comma 2, continueranno ad essere utilizzati i registri già in funzione secondo le modalità di cui al DM 27 febbraio 2001.

Di seguito ad alcuni quesiti fatti pervenire, si specifica quanto segue:
- tali registri non possono essere vidimati dal dirigente comunale, ma dal prefetto, ai sensi del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 e del decreto ministeriale 27 febbraio 2001, art. 1, comma 1;
- gli allegati debbono essere conservati come indicato nell'art. 1, comma 2, del predetto decreto ministeriale;
- nel caso di errori materiali (errori di scritturazione - errori sulla grafia dei nomi e dei cognomi, date ecc.. che non implicano questioni di stato), anche commessi prima dell'entrata in vigore del DPR, la correzione è effettuata dal dipendente comunale
che in quel momento esercita la funzione di ufficiale dello stato civile, anche

se l'errore è stato commesso in precedenza da altri, mediante annotazione, nella quale deve essere indicata l'esatta collocazione nell'atto dell'errore da correggere.

Dell'avvenuta correzione è data immediata comunicazione al procuratore della Repubblica. Questi, accertatane la regolarità, dispone che la correzione venga effettuata anche sui registri depositati presso il suo ufficio. Simile incombenza spetterà al prefetto quando, dall'inizio dell'anno 2002, riceverà in deposito dagli ufficiali dello stato civile il secondo originale dei registri.

Il procuratore della Repubblica o chiunque ne abbia interesse (art. 98, comma 3, del DPR) può proporre ricorso al tribunale per la rimozione della correzione apposta dall'ufficiale dello stato civile.

In materia di correzione di atti, va sottolineata la obbligatorietà della correzione in tutti i casi considerati dall'art. 98, commi 1 e 2.

Va anche rilevato che la correzione di cui al comma 2 è ammessa soltanto con riguardo all'atto di nascita di cittadini italiani nati all'estero: trattasi di ipotesi in cui non può sorgere dubbio circa il tenore e il testo della correzione. In altre ipotesi, è necessario che si segua la via del giudizio di rettificazione.

Atti formati all'estero (Titolo IV)

Con l'art.17 del DPR si è inteso, fra l'altro, sollevare l'ufficio dello stato civile di Roma dal compito di trascrivere gli atti provenienti dall'estero quando non è possibile l'individuazione del comune competente.

L'autorità diplomatica o consolare deve ora trasmettere copia degli atti e dei provvedimenti relativi ai cittadini italiani formati all'estero individuando il comune competente secondo i criteri indicati, a cascata, nel predetto art. 17.

L'utilizzazione dell'ultimo criterio, che prevede la scelta da parte dell'interessato, deve intendersi come possibile solo ove non sia applicabile nessuno dei precedenti.

L'art. 19 si riferisce unicamente alla trascrizione, per intero, su richiesta degli interessati, di atti formati all'estero relativi a cittadini stranieri residenti in Italia.

Tali trascrizioni sono meramente riproduttive di atti riguardanti i predetti cittadini stranieri formati secondo la loro legge nazionale da autorità straniere. Esse hanno il solo scopo di offrire agli interessati la possibilità di ottenere dagli uffici dello stato civile italiani la copia integrale degli atti che li riguardano così come formati all'estero.

Dette trascrizioni, attesa la loro estraneità all'ordinamento giuridico italiano non possono, comunque, porsi in contrasto con quest'ultimo per ragioni di ordine pubblico. Sono, pertanto, fuori dall'ambito normativo dell'art.18 del DPR.

Gli atti trascritti sono comunicati all'ufficiale di anagrafe del comune come prescritto dall'art. 6 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, con l'avvertenza che trattasi di atti trascritti ai sensi dell'art. 19 del DPR. L'ufficiale di anagrafe ne prende atto, ma non può, riguardo al loro contenuto, rilasciare certificazioni.

La copia integrale degli atti medesimi (relativi a stranieri e formati all'estero) può essere rilasciata soltanto ai loro titolari, non potendo ammettersi che il nostro ordinamento, per la sua estraneità alle vicende di stato civile di stranieri, se pure residenti in Italia, supponga la esistenza di altri interessati alla trascrizione o al rilascio di copia di tali atti.

L'art.20 si riferisce, invece, solo a cittadini italiani che risiedano in Italia o all'estero e alla necessità che eventi relativi al loro stato civile, accaduti all'estero, siano registrati in Italia.

Ove tali eventi non siano stati registrati presso l'Autorità locale, o, benchè registrati, non sia possibile ottenerne copia e il Consolato Italiano non sia in grado di accertare l'evento e, quindi, di emettere la dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 20 del DPR, gli atti devono essere formati secondo quanto disposto dal tribunale della Repubblica nel cui circondario essi avrebbero dovuto essere registrati, ai sensi dell'art. 100 del DPR.

Registrazione e legalizzazione degli atti (art. 21)

Autenticazione di firme:
Le procure speciali previste dall'art. 12, comma 7, possono essere sottoscritte senza autenticazione della firma, essendo formate per scrittura privata (vedi gli artt. 2702, 2703, 2704 del cod.civ.).

Non sono ad esse applicabili le norme del DPR 28.12.2000, n. 445, in materia di documentazione amministrativa.

I documenti esistenti presso l'ufficio che procede all'acquisizione di documenti e alla formazione di un atto devono essere precisamente indicati con gli estremi dell'anno, del registro e del numero dell'atto cui il documento si riferisce senza necessità che ne sia acquisita copia.

Legalizzazione:
La legalizzazione delle firme apposte dagli ufficiali dello Stato Civile sugli estratti e sui certificati da far valere all'estero, ove richiesta dalle autorità locali, è effettuata dai prefetti.

Cittadinanza

Con riferimento agli artt. 24 e 26 del DPR, all'art. 6, comma 2, del DM 27.2.2001, e all'art. 16, comma 5, del DPR 12 ottobre 1993, n. 572, le dichiarazioni relative alla cittadinanza danno avvio ad una procedura amministrativa di accertamento; pertanto, essa deve essere solo annotata nell'atto di nascita, mentre il successivo atto di accertamento della cittadinanza italiana deve essere sia annotato nell'atto di nascita, come riscontro all'annotazione della dichiarazione già resa, sia trascritto poiché costituisce l'atto conclusivo del procedimento stesso.

Nel caso di dichiarazione di rinuncia alla cittadinanza italiana, l'autorità diplomatica o consolare, dopo averla iscritta nei propri registri, invia copia della dichiarazione all'ufficio dello stato civile competente ai sensi dell'art. 17 del DPR, il quale provvede all'annotazione nell'atto di nascita ex art. 49, lettera i) del DPR.

Con riferimento all'art. 6 del decreto ministeriale 27.2.2001, si precisa che gli accertamenti e le attestazioni effettuate dagli uffici diplomatico-consolari, ai sensi
dell'art. 16, commi 5 e 8 (come modificato dall'art. 110 del DPR) del DPR n. 572/1993, debbono essere trasmessi per la trascrizione agli uffici di stato civile competenti, individuati ai sensi dell'art. 17 del DPR. Tali atti e le dichiarazioni rese dagli interessati debbono essere altresì annotati sui loro atti di nascita, ai sensi dell'art. 26, comma 2, del DPR e dell'art. 16, comma 8, del citato decreto n. 572/1993.

Per gli atti dello stato civile formati all'estero relativi a cittadini italiani non ancora trascritti in Italia, l'ufficio consolare deve provvedere ex art. 17 del DPR.

Si precisa che l'art. 7 del DPR n. 572/1993, è stato abrogato dall'art. 8 del DPR 18 aprile 1994, n. 362, solo limitatamente al comma 1, secondo quanto stabilito dall'art. 4 del decreto n. 362/1994, relativo alla comunicazione e alla notificazione del decreto di concessione della cittadinanza.

Il verbale di giuramento, redatto senza la presenza di testimoni, è iscritto nei registri di cittadinanza e non deve essere formato separatamente. Se il giuramento è prestato all'estero, la trasmissione del verbale e del decreto di concessione avviene ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte del DPR.

L'acquisto ha effetto dal giorno successivo a quello in cui è stato prestato il giuramento, ai sensi dell'art. 10 della legge 5.2.1992 n. 91 e dell'art. 27 del DPR.

Nascita

L'ufficiale dello stato civile deve dare notizia al pubblico ministero dell'avvenuto parto solo se sussistono ipotesi di reato (comma 3).

L'atto di nascita non può essere formato prima che l'ufficiale dello stato civile abbia acquisito l'attestazione di avvenuta nascita (comma 7).

Vanno iscritte nei registri e negli archivi di nascita anche le dichiarazioni relative a bambini stranieri privi del permesso di soggiorno, figli di genitori stranieri con o senza permesso di soggiorno, poiché è soprattutto essenziale che sia registrato l'evento della nascita in Italia di un bambino cui attribuire uno stato civile. Se i genitori sono in possesso di permesso di soggiorno e risiedono in Italia, l'atto di nascita va inviato per la trascrizione al comune di iscrizione anagrafica.

In caso di dichiarazione tardiva di nascita, i motivi del ritardo devono essere indicati nello stesso atto di nascita, come precisato nell'art. 9 del DM 27.2.2001.

Nomi e cognomi

Nelle ipotesi previste dall'art. 33, commi 1 e 2, del DPR l'ufficiale dello stato civile comunica all'interessato l'avvenuto mutamento del cognome a mezzo notifica o raccomandata con avviso di ricevimento.

Nel caso di cambiamento di nomi (art. 89 del DPR) o di scelta del nome o dei nomi (art. 36 del DPR), i relativi atti (quindi, per analogia, non soltanto" i provvedimenti") vanno annotati sull'atto di nascita dell'interessato (art. 49, lettera p) del DPR e sul suo atto di matrimonio (art. 69, lettera h) del DPR, nonché, per coerenza con il citato (art. 49, lettera p), sull'atto di nascita dei figli.

Le scelte eventualmente fatte in un momento anteriore all'entrata in vigore del nuovo Regolamento sono sicuramente valide e debbono quindi essere annotate sull'atto di nascita.

Le scelte fatte dinanzi all'ufficiale di anagrafe non hanno valore riguardo all'ordinamento dello stato civile.

L'ufficiale dello stato civile non potrebbe ricevere più di tre elementi onomastici di composizione del nome, ma se il dichiarante insiste per l'attribuzione al nato di nomi in numero superiori a tre o in modo non corrispondente al sesso, deve procedere ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 34 del DPR, non potendosi ammettere un rifiuto alla formazione di un atto di nascita, dando notizia di quanto avvenuto al procuratore della Repubblica per la promozione del giudizio di rettificazione.

L'art. 36 si riferisce ad eventuali situazioni pregresse da sanare, unicamente su richiesta. Ove non sia presentata alcuna dichiarazione, l'ufficiale dello stato civile non deve intervenire in alcun modo sulla situazione identificativa delle persone cristallizzatasi nel tempo (ad esempio, se una persona cui sono stati imposti più nomi è stata sempre identificata con uno solo di essi ed in tal modo gli sono sempre state rilasciate certificazioni, documenti o estratti di atti di stato civile, gli altri nomi non devono essere aggiunti).

Per "dichiarante" deve intendersi il diretto interessato ovvero chi esercita su di lui la potestà genitoriale o la tutela. Questi può, solo per una volta, dichiarare all'ufficiale dello stato civile del comune di nascita l'esatta indicazione con cui devono essere riportati gli elementi del nome negli estratti per riassunto e nei certificati rilasciati dagli uffici dello stato civile e di anagrafe.

L'utilizzazione di tale facoltà è naturalmente connessa alla necessità di tutelare un interesse degno di protezione e non può prevedere l'alterazione dell'ordine dei vari elementi né l'indicazione del solo secondo o terzo nome, che rimane possibile unicamente con la normale procedura di cambiamento del nome.

Alla luce di quanto precede, il dichiarante potrà, pertanto richiedere l'indicazione del solo primo nome, ovvero del primo seguito dal secondo, o, infine, del primo seguito dal secondo e dal terzo.

E' fatta salva l'ipotesi che di un certo nome si sia fatto un uso costante e ininterrotto, da dimostrare documentalmente.

Riconoscimento di figli naturali

La dichiarazione di riconoscimento deve essere ricevuta nell'atto di nascita dall'ufficiale dello stato civile o dal direttore sanitario, o rifiutata, secondo le norme di carattere inderogabile di cui agli artt. 250 e segg. del codice civile.

La dichiarazione di riconoscimento ricevuta fuori dell'atto di nascita deve essere solo annotata in questo dall'ufficiale dello stato civile.

E' da precisare che ove un riconoscimento di figlio naturale da inserire in un atto di nascita non fosse ammissibile, l'ufficiale dello stato civile deve rifiutare di riceverlo (art. 7 del DPR), provvedendo però alla formazione dell'atto di nascita.

L'art. 45 del DPR dispone esplicitamente, integrando così la formulazione dell'art. 250, comma 3, del codice civile, che il consenso del genitore che ha riconosciuto per primo il figlio naturale, al riconoscimento da parte dell'altro genitore, può essere prestato, oltre che contestualmente a tale riconoscimento, anche anteriormente ad esso.

Perché la prestazione del consenso anteriormente al riconoscimento dell'altro genitore non violi il disposto dell'art. 258, comma 2 codice civile (che, cioè, non siano date, dal genitore che per primo ha riconosciuto il figlio naturale, in un atto formale connesso al riconoscimento, indicazioni relative all'altro genitore), appare necessario che quest'ultimo manifesti preventivamente l'intento di riconoscere anch'egli il detto figlio, dandone formalmente comunicazione al genitore che ha riconosciuto per primo, il quale potrà, a questo punto legittimamente, prestare o negare il suo consenso (vedi anche art. 47 del DPR).

Pubblicazioni di matrimonio

La richiesta di pubblicazione di matrimonio va contenuta in un processo verbale, con le indicazioni e le dichiarazioni previste dall'art. 51, comma 1, del DPR, datato e sottoscritto nel giorno in cui esso è formato.

L'ufficiale dello stato civile dovrà quindi provvedere, quando necessario, all'acquisizione della documentazione di cui all'art. 51, comma 2, del DPR, e di ciò deve dare atto di seguito al processo verbale già formato; infine provvede all'affissione, a norma dell'art. 54 del DPR.

Stante la soppressione dei registri delle pubblicazioni di matrimonio, tali atti vanno inseriti nel fascicolo degli allegati al registro dei matrimoni.

La richiesta di pubblicazione deve essere fatta anche dal ministro di culto cattolico, quando si tratti di matrimonio concordatario.

I registri delle pubblicazioni di matrimonio, essendo stati soppressi con il nuovo regolamento devono essere chiusi alla data di entrata in vigore dello stesso e cioè il 30 marzo 2001.

Per responsabile delle affissioni si intende il responsabile del procedimento secondo le norme della pubblica amministrazione.

Matrimonio

Il matrimonio celebrato davanti al ministro del culto cattolico è regolato dalle norme concordatarie del 1929.

Gli unici atti dello stato civile che devono essere trascritti per intero sono quelli indicati alle lettere a) e b), comma 2, dell'art. 63 del DPR.

E' trascrivibile il primo matrimonio celebrato secondo il rito islamico tra un cittadino italiano e un cittadino di religione islamica; mentre non è trascrivibile il matrimonio celebrato all'estero tra omosessuali, di cui uno italiano, in quanto contrario alle norme di ordine pubblico.

La dichiarazione di riconciliazione, ai sensi dell'art. 157 del codice civile, può essere resa anche dinanzi all'ufficiale dello stato civile (art. 63, comma 1, lettera g); sarà competente a ricevere tale dichiarazione l'ufficiale del comune ove il matrimonio fu celebrato o quello del comune di residenza (presso il quale deve esistere la trascrizione dell'atto, ai sensi dell'art. 12, comma 8 del DPR).

Morte

L'art. 71, comma 2, del DPR non prescrive più, a differenza del vecchio ordinamento, la trascrizione della sentenza che dichiara la morte presunta di una persona, mentre l'art. 49, lettera j), stabilisce che detta sentenza deve essere annotata sull'atto di nascita, come quelle che dichiarano la sua esistenza in vita o ne accertano la morte.

Peraltro, l'art. 81, comma 2, del DPR richiede che anche negli atti di morte siano annotate le sentenze che dichiarano l'esistenza in vita di una persona di cui era stata dichiarata la morte presunta, o che ne accertano la morte. Si ritiene, per necessità logica e nonostante il silenzio della legge, che l'annotazione di tali sentenze deve essere preceduta dalla trascrizione per riassunto, nei registri ed archivi di morte, della sentenza di dichiarazione della morte presunta.

Con la disposizione dell'art. 72, comma 3 del nuovo ordinamento il direttore sanitario o colui che è stato delegato dall'amministrazione è equiparato, al fine dell'accertamento della morte, al medico necroscopo.

L'art. 18 del DM 27 febbraio 2001, conformemente al disposto dell'art. 71, comma 1, lettera c) del DPR, stabilisce che nella parte seconda, serie B, dei registri di morte si iscrivano, fra gli altri, "gli atti di morte ai quali, per la particolarità del caso, non si adattano le formule predisposte"; mentre la parte seconda, serie C, è riservata agli atti da trascrivere, fra i quali, come si è detto, non sono compresi quelli di cui all'art. 71, comma 1, lettera c) del DPR. I moduli della serie B sono prestampati: dovrà quindi l'ufficiale dello stato civile, con opportune interlineature, adattare tali moduli alla iscrizione degli atti di cui trattasi.

Attesa l'urgenza, si prega di voler trasmettere ai Sindaci con cortese sollecitudine la presente circolare, e di vigilare sulla corretta applicazione della normativa in questione.

Il Direttore Generale
(Morcone)